



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m\_dg.GDAP.17/02/2021.0063771.U

Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziabile Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle pratiche riguardanti cause di servizio e vittime del dovere Emergenza Covid-19.

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. 0061757.U del 16 Febbraio u.s. dell'Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale - Settore Amministrativo Sanitario Personale di Polizia Penitenziaria, concernente l'argomento in oggetto indicato

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Ida Del Grosso



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria



m\_dg.GDAP.16/02/2021.0061757.U

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
LORO SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEGRETERIA GENERALE.  
SEDE

e, p. c.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

AL SIGNOR CAPO  
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI  
SEDE

Oggetto: Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle pratiche riguardanti cause di servizio e vittime del dovere – Emergenza Covid 19.

Qualora non già conosciuto, si rappresenta che il Capo di Stato maggiore della Difesa, con determina del 21.10.2020, adottata ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 15.03.2020, n. 66 ha modificato la tabella D-2 allegata al D.M. Economia e Finanze del 12.02.2004<sup>1</sup> concernente le competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere

<sup>1</sup>Quale sostituita, da ultimo, dalla tabella D-2 annessa alla determinazione del CASMD del 27.03.2013 (G.U. n. 89 del 16.04.2013 e circolare della scrivente n. 965 del 18.04.2013), concernente le competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) interforze di prima istanza della Sanità militare.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

(CMO) interforze di prima istanza della Sanità militare. Per effetto di ciò, a decorrere dal 1° ottobre 2020 è stata trasferita alla 6° Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) di Roma la competenza su tutto il territorio nazionale per la trattazione delle pratiche di accertamento della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. n. 461, del 29 ottobre 2001) e vittime del dovere (commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) riguardanti la patologia Covid-19 correlata agli eventi infettivi pandemici da SarsCov2.

Ciò posto, sarà cura di tutti gli istituti ed uffici inviare alla predetta Commissione (DMML di Roma)<sup>2</sup> le pratiche riguardanti la dipendenza da causa di servizio e vittime del dovere inerenti la patologia Covid 19.

Al riguardo si precisa che le pratiche trasmesse a decorrere dal 1° ottobre 2020 alle Commissioni Mediche territorialmente competenti, dovranno essere inoltrate al DMML di Roma, informando l'ente emittente<sup>3</sup>.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi

---

<sup>2</sup> Via dei Bersaglieri 10, c.a.p. 00143 Roma - pec: [dimed\\_leg\\_rm@postacert.difesa.it](mailto:dimed_leg_rm@postacert.difesa.it)

<sup>3</sup> Si precisa invece che per i fascicoli già inoltrati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova determina, ossia fino al 30.09.2020 compreso, essi continueranno ad essere esaminati dalle varie CMO.

# ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

---

Allegati:1  
Annessi: //

PDC: Ten. Col. PRENCIPE tel: 59022

**OGGETTO:** Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle pratiche riguardanti cause di servizio e vittime del dovere - Emergenza Covid 19.

## A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^

1. Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 307 dell'11 dicembre 2020 è stato pubblicato il comunicato relativo alla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa che trasferisce alla 6<sup>a</sup> Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) di Roma, a far data dal 1 ottobre 2020, la competenza nella trattazione delle pratiche di accertamento della dipendenza della causa di servizio - vittime del dovere connesse alla patologia Covid-19, su tutto il territorio nazionale.
2. Al fine di addivenire in tempi rapidi alla piena operatività del sopracitato organismo, le amministrazioni esterne al comparto Difesa in indirizzo, interessate alle fattispecie di pratiche medico-legali, individuino fin da ora il personale medico e amministrativo destinato ad integrare la commissione per i giudizi relativi ai propri appartenenti.
3. Questo Ispettorato ritiene altresì opportuno stabilire indirizzi procedurali omogenei<sup>1</sup> ed un protocollo condiviso per la configurazione tecnico giuridica e medico-legale delle patologie in parola, pertanto organizzerà una riunione di coordinamento, alla quale saranno invitate a partecipare tutte le FA/CC e le amministrazioni interessate, con data e modalità di successiva comunicazione.
4. Inoltre, al fine di individuare correttamente la competente Commissione, viene stabilito che:
  - le pratiche trasmesse dagli enti in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento in titolo (data di invio fino al 30 settembre) restano di competenza delle CMO che risultavano, allora, territorialmente competenti;
  - le pratiche trasmesse dagli enti a decorrere dal 1 ottobre 2020, pervenute alle varie CMO, dovranno essere inoltrate per competenza al DMML di Roma, tenendo informato l'ente emittente.
5. Gli enti di tutte le amministrazioni in indirizzo, dal ricevimento della presente dovranno provvedere ad inviare direttamente al citato DMML le pratiche in oggetto. Si raccomanda pertanto la massima diffusione della presente comunicazione fino ai minimi livelli ordinativi.

**L'ISPETTORE GENERALE**  
(Ten. Gen. Nicola SEBASTIANI)

---

<sup>1</sup> L'utilizzo di una piattaforma informatica per le riunioni in remoto e la possibilità di ricorrere all'istituto delle visite per delega.

## ELENCO INDIRIZZI

<b>A</b>	
<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	
Ufficio del Sottocapo di SMD	<u>ROMA</u>
Centro Alti Studi della Difesa	<u>ROMA</u>
Comando Operativo di Vertice Interforze	<u>ROMA</u>
Comando Interforze per le operazioni delle Forze Speciali	<u>ROMA</u>
Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa	<u>ROMA</u>
Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antiinfortunistica e Tutela Ambientale	<u>ROMA</u>
Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia	<u>ROMA</u>
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA</b>	<u>ROMA</u>
<b>STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO</b>	<u>ROMA</u>
<b>STATO MAGGIORE DELLA MARINA</b>	<u>ROMA</u>
<b>STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA</b>	<u>ROMA</u>
<b>COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI</b>	<u>ROMA</u>
<b>PREVIMIL</b>	<u>ROMA</u>
<b>CENTRO OSPEDALIERO MILITARE</b>	<u>MILANO</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>BARI</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>CAGLIARI</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>LA SPEZIA</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>MESSINA</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>PADOVA</u>
<b>DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE</b>	<u>ROMA</u>
<b>COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA</b>	<u>AUGUSTA</u>
<b>COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA</b>	<u>TARANTO</u>
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	
- Direzione Centrale di Sanità ( <a href="mailto:dipps.dirsan@pecps.interno.it">dipps.dirsan@pecps.interno.it</a> )	ROMA
- Dipartimento di P.S. – Vittime del Dovero ( <a href="mailto:dipps.callcenter.vittimedeldovere@pecps.interno.it">dipps.callcenter.vittimedeldovere@pecps.interno.it</a> )	ROMA
<b>MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO</b>	
- Capo del Corpo Nazionale V.F. ( <a href="mailto:capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it">capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it</a> )	<u>ROMA</u>
- Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale ( <a href="mailto:uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it">uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it</a> )	<u>ROMA</u>
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	
<b>Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria</b>	
- Ufficio del Capo Dipartimento ( <a href="mailto:prot.dap@giustiziacert.it">prot.dap@giustiziacert.it</a> )	<u>ROMA</u>
- Ufficio V Trattamento Personale e delle Risorse ( <a href="mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it">prot.dgpr.dap@giustiziacert.it</a> )	<u>ROMA</u>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi**  
**Direzione dei Servizi del Tesoro**  
**([dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it))**

**ROMA**

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**Direzione di Sanità**  
**([rm0010416@pec.gdf.it](mailto:rm0010416@pec.gdf.it))**

**ROMA**

*e, per conoscenza:*

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**- Gabinetto del Ministro**

**ROMA**

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Comando di Sanità e Veterinaria**

**ROMA**

**ISPETTORATO DELLA SANITA' DELLA MARINA MILITARE**

**ROMA**

**COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE**  
**Servizio Sanitario**

**ROMA**

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**Direzione di Sanità**

**ROMA**

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

- VISTO:** il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate;
- VISTA:** Legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1 commi 563 e 564 riguardanti il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- VISTO:** il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art. 2, comma 2 che demanda al Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sulla base delle esigenze ordinarie individuate dalle competenti autorità delle Forze Armate;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", art. 192, comma 2, concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze, definita con la determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- VISTI:** i decreti dirigenziali 21 dicembre 2006 e 25 settembre 2009 che contengono le modifiche alle tabelle concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere;
- VISTE:** le determinazioni del 21 dicembre 2012 del 27 marzo 2013 e del 19 dicembre 2013 del Capo di SMD che modificano le tabelle di cui all'allegato D del citato Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004;
- CONSIDERATA:** l'eccezionalità della situazione emergenziale pandemica legata alla malattia Covid19 e la possibilità che le situazioni di servizio possano aver portato a contrarre la patologia;
- CONSIDERATA:** la necessità, in tale eccezionale contesto, di omogeneità di trattazione e celerità nella definizione dei giudizi alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici connessi;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di limitare il carico di lavoro sulle commissioni oggi operanti,

### DETERMINA

#### Articolo 1

La tabella di cui all'allegato D 2 del decreto del ministero dell'economia delle finanze 12 febbraio 2004, concernente la competenza territoriale delle commissioni medico ospedaliere, è sostituita dall'allegato D 2 annesso alla presente Determinazione.

#### Articolo 2

La competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere, così come modificata ai sensi dell'articolo uno, decorre dal primo ottobre 2020.

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Generale Enzo VECCIARELLI

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze  
Competenza territoriale<sup>(1)</sup>

<b>SEDE</b> Dipartimento Militare di Medicina Legale	<b>BACINO D'UTENZA</b>
<b>MILANO</b>	Valle d'Aosta (Aosta) Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli) Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) Trentino Alto Adige (Bolzano, Trento) Emilia Romagna (Piacenza)
<b>PADOVA</b>	Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena, Forlì, Rimini)
<b>LA SPEZIA</b>	Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) Emilia Romagna (Parma, Reggio Emilia) Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa)
<b>ROMA</b>	Lazio (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) Umbria (Perugia, Terni) Toscana (Grosseto) Campania (Napoli, Caserta) Abruzzo (L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara) Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo)
<b>ROMA<sup>(2)</sup></b>	<b>Territorio Nazionale</b>
<b>CAGLIARI</b>	Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
<b>BARI<sup>(3)</sup></b>	Puglia (Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto <sup>(3)</sup> , Brindisi <sup>(3)</sup> , Lecce <sup>(3)</sup> ) Campania (Avellino, Benevento, Salerno) Molise (Campobasso, Isernia) Basilicata (Potenza, Matera)
<b>MESSINA<sup>(4)</sup></b>	Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotono, Vibo Valentia, Cosenza) Sicilia (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa)

**INDICAZIONI PARTICOLARI**

<sup>(1)</sup> Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D/3.

<sup>(2)</sup> Per la trattazione delle pratiche previste dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e dai commi 563 e 564 art. 1 Legge 23 dicembre 2005, n.266 riguardanti la patologia Covid-19 correlata agli eventi infettivi pandemici da SarsCov2, la competenza territoriale della 6<sup>a</sup> Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma è, per tutto il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, il Territorio



nazionale, ivi compreso il personale della Marina Militare e Aeronavigante per cui operano normalmente le competenze territoriali indicate negli Allegati D/3 e D/4.

<sup>(3)</sup> Per la competenza territoriale sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce opera la CMO, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

<sup>(4)</sup> Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della CMO di Augusta, indicata nell'Allegato D/3.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A06759

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011122/XVJ/CE/C del 23 novembre 2020, la polvere propellente denominata «N555» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU 0509 1.4C e 0161 1.3C, indicati dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 20 febbraio 2020.

In ordine al citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 Testo unico della legge di pubblica sicurezza, in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. XB 001760 001 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. XD 001707 001, rilasciati dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 20 febbraio 2020.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla società «Nammo Vihtavuori Oy», Vihtavuori (Finlandia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed

indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A06760

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle cause di servizio del dovere - Emergenza Covid 19.

Il Capo di Stato Maggiore della difesa ha firmato la determinazione divulgata in data 21 ottobre 2020 in cui ha definito ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare, la competenza territoriale della Commissione medica ospedaliera per la trattazione delle cause di servizio del dovere - Emergenza Covid 19, modificando la tabella D2 di cui all'allegato D del decreto interministeriale 12 febbraio 2004 del MEF, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 44 del 23 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2<sup>a</sup> Istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere. Il testo completo è disponibile sul sito del Ministero della difesa all'url: <https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/Pagine/Riferimentinormativi.aspx>

20A06793

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUI-307) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

